



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE VII

RESPONSABILE DEL SETTORE: dott. Antonio Del Giudice

Registro Generale n. 213 del 28.02.2017

Registro Settore n. **37** del **03.02.2017**

OGGETTO: Liquidazione Debiti fuori bilancio lettera "a" - avv. Giovanni Franzese e Gusto Giuseppe - (delibera di C.C. n. 72 del 28.12.2016).

() LIQUIDAZIONE

(*) IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno:	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

() DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento ex lg. n.241/90:

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Antonio Del Giudice

Il Responsabile del Settore VII

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 28.12.2016, a norma dell'art.194, comma 1 lett. A) del D.L.vo n.267/2000, è stato riconosciuto il debito fuori bilancio scaturito dalla sentenza n. 1696/2016, emessa dal Giudice di Pace, nel ricorso promosso da Gusto Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Franzese;

Che con la sentenza di che trattasi il Comune di Marigliano è stato condannato al pagamento a favore di Gusto Giuseppe di € 400,00 quale sorta capitale, oltre € 41,71 quali interessi, per un totale di € 441,71, nonché alle spese legali per € 560,69 compreso IVA e CPA se dovuti, a favore dell'avv. Giovanni Franzese;

Che i fondi per la liquidazione del suddetto debito sono stati finanziati ed impegnati al n. 2656 sul cap. 2495/29 del bilancio 2016;

Visto che l'avv. Giovanni Franzese ha trasmesso la fattura n.1 del 01.02.2017, prodotta al cliente;

Dato atto che l'Ente è tenuto a saldare il debito in forza della natura del provvedimento giurisdizionale posto che, in caso contrario, il creditore può ricorrere a misure esecutive per recuperare il suo credito, con maggiore pregiudizio per l'Ente;

Vista la Circolare n. 203/1994 del Ministero delle Finanze e la Risoluzione n.106/E/2006 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso;

Accertato, pertanto, in applicazione della normativa vigente e della dottrina elaborata in materia, che:

1. nei casi di distrazione di onorari a favore del difensore ex art.93 c.p.c. la fattura deve essere emessa solo nei confronti del cliente;
2. il professionista, in forza della condanna contenuta in sentenza, ha il diritto di pretendere dalla parte soccombente anche il pagamento di quanto dovuto a titolo di IVA qualora la predetta imposta non possa essere detratta;
3. la parte soccombente è obbligata a tenere indenne la controparte dal costo del processo ed è tenuta al pagamento della fattura in favore del procuratore in virtù della condanna ma, non potendo essere intestataria della medesima, non sussiste l'obbligo del procuratore distrattario di emettere la fattura elettronica;
4. in applicazione dell'art.25 del DPR 600/73, secondo cui il sostituto d'imposta ha l'obbligo della ritenuta sulle prestazioni di lavoro autonomo "*ancorché...rese a terzi o nell'interesse di terzi*", il Comune di Marigliano – soccombente sarà tenuto a operare (e a versare) la ritenuta sul compenso erogato al legale distrattario, che lo percepisce a fronte di prestazioni professionali, rese nell'interesse del suo cliente vittorioso;

Dato atto che per l'adottando provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il responsabile del procedimento, a norma delle disposizione legislativa;

Visto il Tuel 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

- di liquidare all'avv. Giovanni Franzese, con studio in Saviano alla via abate Abundo n.7 - C.F. FRNGNN81H26A509V - P.I. 07250901217, la somma di € 468,60 esente IVA ai sensi del DPR 633/72 e ss.mm.ii. e non soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi del provvedimento Agenzia Entrate n. 185820 del 22.12.2011;

- di emettere mandato di pagamento a favore dell'avv. Giovanni Franzese per l'importo di € 468.60;

- di liquidare al sig. Gusto Giuseppe, n. ad Ercolano il 13.03.1947 e residente a Telesse Terme alla via Frosinone 15, la somma di € 441,71;
- la somma complessiva di € 910,31 risulta impegnata al n. 2656 cap. 2495/29 Bilancio 2016;
- dare atto che la somma di € 92,09 è economia di spesa;
- di trasmettere la presente determina di liquidazione al servizio finanziario per gli adempimenti prescritti dai commi 3 e 4 dell'art. 184 del TUEL 267/2000.

Il responsabile segreteria

dott.ssa Giuseppa Capone

Il Responsabile del Settore VII
Dott. Antonio Del Giudice